

1000 x 1998

Al 5-4-95



COMUNE DI GROTTA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Spedita al Co. Re. Co.
 Sez. Prov. di AGRIGENTO
 Sez. Centrale di PALERMO
 li, _____ 199__
 col N. _____ di Prot.
 L'IMPIEGATO _____

27.01.95 00828
 CAI _____

Copia della Deliberazione del Consiglio Comunale

ottenuta mediante decalco dell'originale scritto a macchina in prima battuta

N. <u>143</u> del Registro	APPROVAZIONE REGOLAMENTO
OGGETTO:	T O S A P
Anno 199__	

L'anno millenovecentonovant AQUATTRO addi VENTINOVE del mese di DICEMBRE

alle ore 18,00 nel Comune di Grotte e nell'Ufficio Municipale, in seguito _____

_____ il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, 1° comma

della legge regionale 13/8/1992, n. 7, si è riunito in sessione ordinaria ed urgente di prima

convocazione ed in seduta segreta nelle persone dei Signori:

PRESENTI

CARLISI ANTONIO
 GIAMBRA FILIPPO
 MANCUSO GIUSEPPE
 FANTAUZZO PAGLINO
 CASTRONOVO VITTORIO
 CASTRONOVO DIEGO
 ZUCCHETTO PIETRO
 MAIDA CROCETTA
 SPITALERI MARIA RITA
 COLLURA ANGELO
 MAZZARISI GANDOLFO
 GALVANO DOMENICO
 BELLOMO ANGELO

ASSENTI

CASTROGIOVANNI SALVATORE
 CALTAGIRONE ANTONINO

Prof. Antonio Cimino

Partecipa alla riunione il sig. _____
 nella qualità di Sindaco del Comune di Grotte (art. 20, comma 3, l.r. 7/92),

Il Presidente Sig. Dr. Antonio Carlisi, con l'assistenza e la partecipazione
 del Segretario Capo Dott. Dr. Salvatore Vaccaro, constatata la
 legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a discutere sull'argomento in oggetto,
 regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Si dà atto che si allontanano i Consiglieri Giambra, Castronovo, Bellomo e Collura ed entra il Consigliere Caltagirone.

IL PRESIDENTE

DA lettura della seguente proposta;

PROPOSTA Redatta ai sensi dell'art.53 della Legge n.08.06.1990, n.142, come recepito dalla L.R.11.12.1991 n.48, in merito all'eventuale adozione da parte del Consiglio Comunale dell'atto deliberativo concernente " APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO T O S A P. "

PREMESSO che il D.Legs. 507/93 impone ai Comuni di adottare apposito Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche sui beni appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province;

RITENUTO necessario sottoporre all'esame del Consiglio un nuovo Regolamento TOSAP per disciplinare i criteri di applicazione della Tassa e relative Tariffe, secondo le disposizioni di cui al D.Legs. 507/93;

PROPONE

al Consiglio Comunale di approvare il predetto Regolamento e stabilire le tariffe in base alle percentuali stabilite ai sensi del D.Legs. N.507/93.

GROTTE, li 06.12.1994



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to C. La Rosa

VISTI i seguenti pareri;

il responsabile del servizio interessato	Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Grotte, li 06.12.1994 Il Responsabile del servizio F.to C. La Rosa
il responsabile di ragioneria	Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Grotte li 06.12.1994 Il Responsabile F.to V. Morreale
IL SEGRETARIO CAPO	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: FAVOREVOLE Grotte li 06.12.1994 Il Segretario Capo F.to S. Vaccaro

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta ed i relativi pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO ed esaminato il Regolamento di che trattasi composto di N.32 articoli;

VISTA la legge 241/90;

VISTA la L.R. n.10/91;

VISTO il D.Legs.n.507/93;

VISTO l'O.R.EE.LL. ;

Con voti favorevoli N.6 e N.4 astenuti(i Consiglieri Galvano, Fantauzzo, Caltagirone e Zucchetto) accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza designati;

DELIBERA

1)) Approvare l'allegato Regolamento Comunale e Tariffe della Tassa sulle occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche, composto di 32 articoli;

2) Dare mandato al Sindaco di espletare gli atti necessari ai sensi dell'art.35 ~~comune~~ del D.Legs. 507/93.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO CAPO

F.to A. COLLURA

F.to A. CARLISI

F.to S. VACCARO

Il sottoscritto Segretario Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio del Comune,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 15.01.1994 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

- con lettera n. _____, in data _____, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni:

Sezione Centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

Sezione Provinciale di Agrigento (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO CAPO

F.to _____

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO CAPO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DEC. N. _____

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co.:

dell'atto (Art. 18, comma 6);

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato nella seduta del _____ vizi di legittimità (art. 18, comma 9).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO CAPO

**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO**


Prot. n. _____ Dec. n. _____ Delib. n. _____

Si restituisce significando che il Comitato nella seduta del _____ non ha trovato, per quanto di sua competenza, nulla da rilevare.

IL PRESIDENTE

F.to _____

1965/1985



06-04-95
ed è stato

REGOLAMENTO

TASSA

OCCUPAZIONE

SPAZI

ED

AREE

PUBBLICHE

- sono pubblicate all'Albo pretorio per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione ne viene riportata sull'originale apposita annotazione;
- qualora da esse derivi una spesa, dovranno essere allegati i pareri di regolarità di cui all'art. 53 ed il parere di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della legge 08.06.90 n. 142.

Le determinazioni di cui sopra costituiscono titolo all'emissione dei mandati di pagamento da parte della Ragioneria successivamente alla loro pubblicazione.

3) Nel caso di gestione in concessione le funzioni di cui all'art. 54 del D. Leg. 15.11.1993, n. 507 spettano al concessionario.

ART. 4- OGGETTO DELLA TASSA

1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di cui all'art. 38 del D. Leg. 15.11.1993, n. 507, ed in particolare:

- occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, effettuate nelle strade, corsi, piazze o comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
- occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico;
- occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrative.

2) Sono parimenti soggette le occupazioni realizzate su aree private sulle quali sia stata costituita, nei modi e nelle forme di legge, servitù di pubblico passaggio con la costituzione di un diritto reale immobiliare

ART. 5- ESCLUSIONI DALLA TASSA

Sono escluse dal tributo le occupazioni:

- sovrastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- realizzate su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune
- realizzate su aree appartenenti al demanio dello Stato.

ART. 6- SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
REGOLAMENTO

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al cap. II del D. L. 15.11.1993, n. 507, come previsto dall'art. 40 l. c. del medesimo decreto, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2- GESTIONE DEL SERVIZIO

1) Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere gestito:

- in forma diretta
- in concessione ad azienda speciale
- in concessione a ditta iscritta nell'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale di cui all'art. 32 del D. Leg. 15.11.1993, n. 507

2) Il servizio in via prioritaria è gestito in forma diretta. Successivamente all'adozione del presente Regolamento, il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e/o funzionale, può determinare una diversa forma di gestione; nella stessa deliberazione approva rispettivamente lo statuto o il capitolato necessario all'affidamento del servizio in concessione.

ART. 3- FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D. Leg. 15.11.1993, n. 507 viene designato dalla Giunta con apposita deliberazione. Copia del provvedimento viene rimessa alla direzione centrale per la fiscalità locale entro 60 giorni.

2) Tutti i provvedimenti del funzionario assumono la forma della "determinazione".

Le determinazioni:

- sono conservate in apposito registro in modo cronologico e progressivamente numerate per ogni anno;

ART. 7- GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1) Agli effetti della tassazione, le strade e le aree di cui all'art. 4 sono classificate in due categorie: (con delibera N. 508 del 2.12.94)

a) 1^a Categoria:

VIA ACQUANOVA, VIA ALFIERI, VIA ARNO, VIA U. BASSI, VIA BELLINI, VIA BERLINGUERI, VIA SAN GIOVANNI BOSCO, VIA BRODOLINI, VIA BUONARROTI, VIA CALATAFIMI, VIA CANOVA, VIA CAVOUR, VIA COLLEGIO, VIA COMASCHI, VIA CONFINE, VIA CRISPI, VIA D'ACQUISTO, VIA GENER. DALLA CHIESA, VIA DUCA D'AOSTA, VIA DEL GESU', VIA PADRE A.M. DI FRANCIA, VIA SAN FRANCESCO, VIA E. DI MONTENEGRO, VIA DIONISIO, VIA DI VITTORIO, VIA DON MINZONI, VIA FAVA, PIAZZA FONTE, VIA FONTE, VIA FOSCARI, VIA GALILEI, VIA GALIOTO, CORSO GARIBALDI, VIA GIGLIA, VIA GIOVANNI XXIII^o, VIA GRAMSCI, VIA GUELI, VIA INGRAO, VIA A. KULISCIOFF, VIA LEOPARDI, VIA LINCOLN, VIA LIVATINO, VIA MACCHIAVELLI, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, PIAZZA MARCONI, VIA MARONCELLI, VIA MATTARELLA, VIALE MATTEOTTI, VIA MELI, VIA MICELI, VIA A. MORO, VIA A. NAPOLI, VIA P. NENNI, VIA I. NIEVO, VIA LARGO PAGANO, VIA S. PELLICO, VIA S. PERTINI, VIA L. PIRANDELLO, VIA PISACANE, VIA ROMA, VIA ROMITA, VIA G. ROSSA, VIA SACRAMENTO, VICOLO S. AGOSTINO, VICOLO S. ANTONIO, VIA SANTA RITA, VIA SARAGAT, VIA SPITALI, VIA DON L. STURZO, VIA TERRANOVA, VIA TOGLIATTI, VIA TURATI, VIA SANTA VENERA, VICOLO VERDI, VIA PADRE VINTI, PIAZZALE VINTI, VIALE DELLA VITTORIA, VIA WASHINGTON,

b) 2^a Categoria:

VIA APE, VICOLO APOLLO, VICOLO ARCHITETTO, VIA ARIOSTO, CHIASSO ARISTODEMO, PIAZZA FRATELLI BANDIERA, VIA BENTIVEGNA, VIA BRUTO, VIA BUOZZI, VIA CAIROLI, VICOLO SAN CALOGERO, VIA CANNIZZARO, VIA CASCINO, VIA CASORIA, VIA CATTONE, CHIASSO CAVALLO, VICOLO CECCONI, VICOLO CIMINO, VIA CIRILLO, VIA COLOMBO, VIA CONCORDIA, VIA CCRANO, VIA DANTE, VIA DA PROCIDA, VIA D'AZEGLIO, VICOLO DEL MONTE, VIA DEMOSTENE, VIA DIOGENE, VIA EMPEDOCLE, VIA ENTELLO, VIA ETNA, VIA FIUME, CHIASSO FODERA', CORTILE FONTE, VIA GALENO, VICOLO GALIANO, CHIASSO GELA, VIA GEMMELLARO, VIA GIACINTO, VIA GIOBERTI, VIA GIOIA, VICOLO GIOTTO, VIA GRACCO, VICOLO INFANTINO, CHIASSO LEONE, VIA LUNA, VIA MADDALENA, VIA MAGAZZINI, VIA MANIN, VIA MARTE, VIA MASANIELLO, VICOLO MAZZINI, VIA MERCADANTE, VIA MERCURIO, VIA NEWTON, VIA S. NICOLO', VIA ORFANI, VIA ORSINI, VICOLO PACE, VICOLO RENI, VIA ROSSINI, VIA SALUZZO, VIA SCOPPETTIERI, VIA SOCRATE, VIA SOLE, VICOLO STELLA, VIA TASSO, VICOLO PRINCIPE TOMMASO, CHIASSO TORRE, VICOLO TOSELLI, VICOLO TRENTO, VIA TRINACRIA, VIA VELINA, VIA VENTIMIGLIA, CHIASSO VESPRO, VIA VESPUCCI, VIA G.B. VICO, VIA VILLA FIORITA, VICOLO VOLPE, VIA VOLTA

2) La misura della tassa corrispondente alla seconda categoria viene ridotta del 50% rispetto a quella deliberata per la prima.

3) La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolati con arrotondamento alla misura superiore.

4) Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misure inferiori al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ognuna di esse.

5) Le occupazioni temporanee di cui all'art. 22 effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente comma 1 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

6) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolati in ragione del 10%.

7) Per le occupazioni realizzate per installazione di attrazioni giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:

- 50% sino a 100 mq.
- 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1000 mq.
- 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 8- OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1 Le occupazioni effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, comportanti o meno l'esistenza di manufatti, ed aventi durata non inferiore all'anno, sono considerate permanenti.

2 Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 9- DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

1) Le concessioni, salvo quanto stabilito nei successivi commi n. 8 e n.9 per le occupazioni temporanee di breve durata, sono rilasciate previa richiesta su carta legale, corredata, ove occorra, da un disegno dell'opera. La domanda deve contenere l'indicazione dello scopo per il quale viene presentata, la dichiarazione di assoggettarsi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

La domanda deve essere presentata su moduli in distribuzione presso il competente Ufficio Comunale.

2) Nel rilascio di concessioni pervenute e concorrenti, viene data preferenza a quelle presentate dagli esercenti delle attività economiche fronteggianti l'area pubblica per la quale viene effettuata la richiesta. Negli altri casi viene data preferenza alla domanda con data di arrivo al protocollo antecedente. In caso di assoluta contemporaneità viene deciso mediante sorteggio alla presenza dei concorrenti.

3) Ai sensi dell'art. 2 della legge 07.08.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in sessanta giorni. Qualora vengano richiesti chiarimenti o integrazioni da parte dell'ufficio, il termine è prorogato ulteriormente.

4) Per le occupazioni che comportino lavori di rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, e in ogni caso in particolari circostanze potrà essere prescritta la costituzione di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

5) L'occupazione ha luogo dietro autorizzazione del Sindaco con atto in carta legale nel quale vengono determinati condizioni, modalità e durata della concessione, nonché ogni altra norma che l'utente sarà tenuto ad osservare, in conformità di apposito disciplinare. Contestualmente all'autorizzazione deve essere presentata la denuncia di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento.

6) L'autorizzazione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola la legittimazione a dare esecuzione alla concessione. L'utente dovrà sempre procurarsi a propria cura, spese e responsabilità, le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. L'autorizzazione comunale comunque viene rilasciata fatti salvi ed imprejudicati tutti i diritti di terzi, verso i quali risponde unicamente il concessionario.

7) Per le occupazioni temporanee di breve durata si prescinde dalla presentazione della domanda, procedendo su semplice richiesta dell'occupante.

8) Per le occupazioni temporanee di breve durata di marciapiedi, strade e piazze debbono essere tenute in considerazione le esigenze della circolazione stradale.

9) È vietata in ogni caso la sub-concessione a terzi.

10) Per situazioni di emergenza o comunque in presenza di necessità di eseguire lavori senza indugio l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima dell'emissione dell'autorizzazione o concessione, che verrà rilasciata successivamente a sanatoria. Nel caso specifico, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune. Se dal successivo accertamento d'ufficio non risulteranno le condizioni d'urgenza verranno applicate le sanzioni per occupazioni abusive.

ART. 10- REVOCA DELLE CONCESSIONI

1) La revoca delle concessioni e' sempre dovuta a pubblico interesse e viene effettuata dal Sindaco con apposita ordinanza.

L'ordinanza di revoca deve prevedere:

- la motivazione della revoca;
- la disposizione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato;
- un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e restauro dei beni occupati;
- l'avvertenza che nel caso di mancata osservazione delle disposizioni suddette si procedera' all'esecuzione d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da effettuarsi prioritariamente con prelievo dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio della concessione.

2) Il provvedimento di revoca e' insindacabile da parte del concessionario e costituisce obbligo per lo stesso di ripristino del bene, di trasporto altrove degli eventuali materiali di rifiuto o di sistemazione e pulizia dei luoghi occupati.

3) La revoca della concessione da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi. Copia dell'atto di revoca viene trasmessa al funzionario responsabile, che emette il provvedimento di rimborso entro sessanta giorni dalla data di arrivo al protocollo della richiesta.

ART. 11- DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1) La decadenza della concessione avviene:

- per mancato adempimento, da parte del concessionario, delle condizioni imposte nell'atto di concessione, o di norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento;
- per mancata esecuzione della concessione nei sei mesi successivi alla data di rilascio;
- per passaggio del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, Regione o Provincia.

2) Per la decadenza si segue la stessa procedura prevista per la revoca di cui al precedente art. 10.

ART. 12- SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1) Per ragioni di pubblico interesse puo' essere disposta da parte del Sindaco, con ordinanza motivata, la sospensione della concessione.

2) La sospensione non puo' essere di durata superiore a giorni trenta. La durata superiore comporta la revoca della concessione.

3) La sospensione non comporta indennizzo o rimborso alcuno in favore del concessionario.

ART. 13- OCCUPAZIONI ABUSIVE

1) Le occupazioni effettuate senza l'autorizzazione, oppure revocate o decadute, oppure scadute e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore.

2) Per la loro cessazione il Comune ha la facoltà di procedere in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal medesimo codice civile.

3) Resta salvo per l'occupante il dovere di pagamento della tassa.

4) La rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive, e' disposta, previa contestazione delle infrazioni, dal Sindaco con propria ordinanza. Nell'ordinanza dovra' essere assegnato ai responsabili un congruo termine per provvedervi, decorso inutilmente il quale la rimozione sara' eseguita d'ufficio con addebito delle relative spese e quelle eventuali di custodia.

ART. 14- PASSI CARRABILI SOGGETTI ALLA TASSA

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2) Sono assimilati in tutto ai passi carrabili i passi pedonali.

3) La tassa e' commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondita' del marciapiede o del manufatto.

4) Nel caso di passi carrabili costruiti direttamente da parte del Comune la tassa viene determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. nove.

L'eventuale eccedenza viene calcolata in ragione del 10%.

5) Il passo carrabile deve essere segnalato da apposito cartello, fornito dal Comune previo rimborso della relativa spesa.

6) Nel caso di passo carrabile di accesso a piu' fondi o proprietà immobiliari, la tassa e' dovuta in solido dai rispettivi proprietari.

ART. 15- PASSI CARRABILI A RASO

- 1) Sono considerati esenti gli accessi, sia carrabili che pedonali, posti a filo del manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e ceda la superficie sottratta al pubblico uso.
- 2) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto delle esigenze di viabilità, può essere vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
- 3) L'accesso deve essere segnalato come indicato nell'art. 14 4 c., e l'area deve essere di estensione non superiore a mq. 10 e di profondità comunque non inferiore a un metro.
- 4) La concessione dell'area ai sensi del presente articolo non permette altro uso che quello del libero transito e pertanto non viene consentita alcuna opera né l'esercizio di altre attività da parte del concessionario.
- 5) La tassa viene determinata con applicazione della tariffa ordinaria.

ART. 16- PASSI CARRABILI DI ACCESSO AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per questo tipo di passi carrabili la tassa viene calcolata con applicazione della tariffa ridotta al 30%

ART. 17- ABOLIZIONE DI PASSI CARRABILI ED ASSOLVIMENTO PERMANENTE DELLA TASSA

- 1) La tassa può essere assolta definitivamente con il versamento di una somma pari a venti annualità del tributo.
- 2) Qualora il contribuente non abbia interesse al mantenimento del passo, può chiederne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La spesa per il ripristino dell'assetto stradale è a carico del richiedente.

ART. 18- AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa viene commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 19- OCCUPAZIONI DEL SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO

Le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo di cui all'art. 46 del D. Leg. 15.11.1993, n. 507 sono tassate con i criteri indicati nei seguenti commi:

1) La tassa per le occupazioni permanenti con condutture, cavi ed impianti in genere, e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali e quelle soggette a servitu' di pubblico passaggio, per la parte di esse effettivamente occupata, con la tariffa di cui all'articolo 47 del D. Legislativo 507/93.

2) Per le occupazioni temporanee l'importo della tassa e' determinato in misura forfettaria.

3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con ingesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' dovuta nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

4) Nel caso di costruzione, da parte del Comune, di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, puo' essere imposto, in aggiunta alla tassa, un contributo nelle spese di costruzione delle gallerie.

Tale contributo, che nel complesso non potra' superare il 50% delle spese, verra' determinato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del piano finanziario di ogni singola opera.

ART. 20- DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto ed esercizio di distributori di carburante e' dovuta la tassa annua nei limiti indicati nell'art. 48, commi da 1 a 6, del D. Leg. 15.11.1993, n. 507.

ART. 21- APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annua nei limiti della misura indicata all'articolo 48 del D. Leg. 507/93.

ART. 22- OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

1) Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

- 2) L'occupazione di durata non inferiore a giorni 15 comporta l'applicazione della tariffa ridotta del 50%; l'occupazione di durata non inferiore a giorni 30 o che si verifichi con carattere ricorrente comporta la stipula di apposita convenzione e la riduzione della tariffa del 50%.
- 3) Per occupazioni di durata inferiore al giorno, la tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, in relazione alle ore di occupazione (con arrotondamento ad ora intera in difetto se fino a 30 minuti e per eccesso per durata superiore).
- 4) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendite o su aree pubbliche gia' occupate, la tassa viene determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.
- 5) Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al precedente comma 3 e' aumentata del 50%, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- 6) Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al precedente comma 3 e' ridotta dell'80% e la superficie e' calcolata come previsto nel precedente art. 7, 7 comma.
- 7) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo destinate all'esercizio e manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, specificate nell'art. 46 del D. Leg. 15.11.1993, n. 507, la tariffa e' quella determinata nei limiti dell'articolo 47 del predetto decreto.
- 8) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui al precedente comma 3 viene ridotta dell'80%.
- 9) Per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a cio' destinate la tariffa e' quella ordinaria prescindendo dalla suddivisione in fasce.
- 10) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa e' ridotta del 50%.
- 11) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa e' ridotta ad 1/3.
- 12) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 50%.

13) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%

ART. 23- OCCUPAZIONI PERMANENTI-DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1) I soggetti di cui al precedente art. devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione. Per le concessioni rilasciate nel mese di dicembre la denuncia deve essere presentata entro il medesimo mese.

La presentazione puo' aver luogo direttamente al protocollo generale del Comune, ed in questo caso fara' fede la data di registrazione, oppure tramite il servizio postale, a mezzo di raccomandata. In tal caso si considera per data di presentazione quella apposta dall'Ufficio postale accettante.

2) La denuncia deve essere effettuata utilizzando appositi moduli predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui all'art. 50 1° c. del D. Leg. 15.11.1993, n. 507.

Nel caso di indisponibilita' di tali modelli, l'ufficio tributi puo' accettare in via subordinata la denuncia presentata su modelli diversi, purché contenenti tutti i dati previsti dalla suddetta normativa.

3) Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno; l'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia.

4) L'obbligo di denuncia non sussiste negli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, purché non si verificano variazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazione, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio.

5) Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 20 giugno dell'anno successivo.

6) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con modalita' che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a lire 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se superiore.

deve essere utilizzato apposito modello approvato con decreto di cui all'articolo 50,4° comma del D. Legs. 15.11.1993, n.507.

- 7) Per le occupazioni permanenti con tende la tariffa è ridotta al 30%.
- 8) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo.

ART. 24- OCCUPAZIONI TEMPORANEE-DENUNCIA E VERSAMENTO TASSA

- 1) Per le occupazioni temporanee l'assolvimento dell'obbligo della denuncia avviene con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 23, da effettuarsi al rilascio dell'autorizzazione.
- 2) Qualora le occupazioni non conseguano ad alcun atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
- 3) Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e della compilazione del modello di versamento le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti, mercati e manifestazioni indicate nell'art. 22 del presente regolamento (Art.50 Comma 5 D.Legs. 507/93)

ART. 25- ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE

- 1) L'ufficio tributi controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art.24 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
- 2) L'ufficio tributi provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata. La notifica può essere effettuata anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei tempi sopra indicati, separatamente per ciascun anno.

5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6) I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di restituzione il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

7) Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data di eseguito pagamento.

ART. 26- TARIFFE

1) Per ogni tipo di occupazione è dovuta al Comune, o al Concessionario che vi subentra, una tassa nella misura risultante dalle tariffe previste ed approvate in uno nel presente Regolamento.

2) Per gli anni successivi al 1994 le tariffe sono deliberate dalla Giunta municipale entro il 31 ottobre ed entrano in vigore dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

3) Un esemplare del tariffario viene tenuto presso l'Ufficio Tributi, a disposizione del pubblico per libera consultazione.

ART. 27- ESENZIONI

1) Sono esenti dalla tassa le occupazioni indicate nell'art. 49 del Dec. Leg. 15.11.1993, n. 507.

2) Le occupazioni per accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap sono esenti. L'esenzione viene concessa dal funzionario responsabile di cui all'art. 3 del presente regolamento dietro richiesta scritta degli interessati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 28- CONTENZIOSO

- 1) Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:
 - A) 1)- fino al 1° Ottobre 1994:
 - entro 30 gg dalla data della notifica al Direttore regionale delle Entrate - Sezione provinciale sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
 - in seconda istanza, solo se l'ammontare del tributo e' superiore a L. 300.000 ed entro 30 gg al Ministero delle Finanze;
 - 2)- dopo il 01 Ottobre 1994:
 - alla Commissione Tributaria Provinciale.
 - B) 1)- secondo quanto disposto dall'art. 80 del D.Leg. 31.12.1992, n. 546 recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

ART. 29- SANZIONI

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o maggiore tassa dovuta.
- 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita dall'art. 23 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 30- RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- 1) Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Leg. 15.11.1993, n. 507 nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 31- VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1) Il Consiglio comunale, con propria deliberazione motivata, può procedere a variazioni delle disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle norme che regolano la materia, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio.

2) Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 32- NORME TRANSITORIE E FINALI

1) Per l'anno 1994 si fa particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 56 del D. leg. 15.11.1993, n. 507.

2) Nelle more dell'approvazione del modello di bollettino di c/c postale indicato nell'art. 50 del suddetto D. Lgs., il versamento della tassa è ammesso mediante l'uso di normale bollettino postale mod.

intestato al C.C. N.18925923"-COMUNE DI GROTTI - SERVIZIO TESORERIA"
-TOSAP-

3) E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione su spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare N.97 del 21.12.1977 così come modificata dalla delibera consiliare N.70 del 29.9.1978.

TOSAP 94 - TARIFFE

LA POPOLAZIONE RESIDENTE RISULTANTE DAL CENSIMENTO DELL'ANNO 1992 NEL COMUNE DI GROTTE E' DI 7430 UNITA' - CAT. PER CUI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE LA CLASSE DI APPARTENENZA E' LA V°.

Tariffa oraria per occupazioni temporanee suddivise per fasce:

1" Categoria: Lire 250 a mq. ad ora-fascia oraria unica-(£.2.000)

2" Categoria: Lire 125 a mq. ad ora-fascia oraria unica-(£.1.000)

Tariffa per occupazioni temporanee di SUOLO

1" Categoria: Lire 2.000 a mq. o ml. a giorno

2" Categoria: Lire 1.000 a mq. o ml. a giorno

Tariffa per occupazioni temporanee DI SOPRASSUOLO

1" Categoria: Lire 2.000 a mq. a giorno

2" Categoria: Lire 1.000 a mq. a giorno

Tariffa occupazioni temporanee CON TENDE

1" Categoria: Lire 600 a mq. a giorno

2" Categoria: Lire 300 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON BANCHI DI VENDITA DI VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODOTTI AGRICOLI.

1" Categoria: Lire 1.000 a mq. a giorno

2" Categoria: Lire 500 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA AMBULANTI IN OCCASIONE DI MERCATI (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate)

1" Categoria Lire 600 a mq. a giorno

2" Categoria Lire 300 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON BANCHI DI VENDITA IN OCCASIONE DI FESTEGGIAMENTI, FIERE E MERCATI.

1" Categoria Lire 3.000 a mq. a giorno

2" Categoria Lire 1.500 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA PER FESTEGGIAMENTI E FIERE (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate)

1" Categoria Lire 1.200 a mq. a giorno

2" Categoria Lire 600 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO
(realizzate su aree a ciò destinate dal Comune)

1" Categoria Lire 600 a mq. a giorno

2" Categoria Lire 300 a mq. a giorno

Occupazione temporanea SUOLO PER MANIFESTAZIONI POLITICO-CULTURALI
(Riduzione all'80%).

1" Categoria Lire 400 a mq. a giorno

2" Categoria Lire 200 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SOPRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO.

1" Categoria Lire 600 a mq. a giorno

2" Categoria Lire 300 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea per ATTIVITA' EDILI (Riduzione del 50%).

1" Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno

2" Categoria Lire 500 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea DA 15 A 30 GIORNI E OLTRE
(Riduzione del 50%).

1" Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno

2" Categoria Lire 500 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea RICORRENTI O SUPERIORI A GIORNI 30

1" Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno

2" Categoria Lire 500 a mq. a giorno

Tariffa occupazione temporanea SUOLO E SOPRASSUOLO DELLO SPETTACOLO VIAG-
GIANTE (Riduzione 80%).

1" Categoria Lire 400 a mq. a giorno

2" categoria Lire 200 a mq. a giorno

ULTERIORI RIDUZIONI (50% fino a mq. 100)
(25% da 101 a 1.000 mq.)
(10% oltre i 1000 mq.)

-Tariffa OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO

1" Categoria Lire 34.000 a mq. all'anno

2" Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente SOPRASSUOLO CON TENDE

1" Categoria Lire 10.200 a mq. all'anno

2" Categoria Lire 5.100 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI

1" Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno

2" Categoria Lire 8.500 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1" Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno fino a 9 mq.; l'eccedente è calcolato in ragione del 10%.

2" Categoria Lire 8.500 a mq. all'anno fino a 9 mq.; l'eccedente è calcolato in ragione del 10%.

Tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

1" Categoria Lire 10.200 a mq. all'anno

2" Categoria Lire 5.100 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente di AREE CON CONCESSIONE DI SOSTA VIETATA PER ACCESSO AD UNA PROPRIETA' PRIVATA

1" Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno

2" Categoria Lire 8.500 a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente STAZIONI DI SERVIZIO CON:

COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DI ARIA COMPRESSA

COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA

OCCUPAZIONE CON CHIOSCO NON SUPERIORE A MQ. QUATTRO

a) centro abitato Lire 60.000 all'anno

b) zona limitrofa Lire 50.000 all'anno

- c) sobborghi e zone periferiche Lire 30.000 all'anno
- d) frazioni Lire 10.000 all'anno

Tariffa occupazioni permanenti CON SERBATOI SOTTERRANEI.

- serbatoi non superiori a 3.000 litri di capacita' Lire a/b/c/d
- per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 (+ 1/5) Lire a/b/c/d

Tariffa per INNESTI OD ALLACCI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI

- tariffa unica Lire 50.000

Tariffa occupazione permanente SEGGIOVIE E FUNIVIE

- tariffa Lire 200.000 per km¹ (massimo km¹ 5)

Tariffa occupazione permanente APPARECCHI DISTRIBUZIONE TABACCHI.

- a) centro abitato Lire 20.000 all'anno
- b) zona limitrofa Lire 15.000 all'anno
- c) frazioni o sobborghi e zone periferiche Lire 10.000 all'anno

Tariffa occupazione permanente di SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUITTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.

- Categoria unica Lire 500.000 per km¹. o frazione

Tariffa occupazione temporanea di SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUITTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.

- 1) Categoria unica - fino ad un km lineare di durata non superiore a giorni 30 Lire 30.000

- a) occupazioni superiori al km lineare di cui al punto 1) (maggiorazione del 50%) Lire 45.000

- b) occupazione di durata superiore di cui al punto 1) la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni (maggiorazione 30%)

- occupazione di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni (maggiorazione 50%)
- occupazione di durata superiore a 180 giorni (maggiorazione 100%)

Tariffa per occupazione PERMANENTE E TEMPORANEA ECCELENTE I 1.000 MQ. RIDUZIONE AL 10%

- permanente Lire 400 al mq. all'anno
- temporanea Lire 200 al mq. al giorno
